

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2007

che modifica la decisione 2007/554/CE che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2007) 5284]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/709/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) In seguito al recente manifestarsi di focolai di afta epizootica in Gran Bretagna è stata adottata la decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito ⁽³⁾, allo scopo di rafforzare le misure di controllo della malattia varate da tale Stato membro nel quadro della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica ⁽⁴⁾.

(2) La decisione 2007/554/CE stabilisce le norme applicabili alla spedizione, dalle aree ad alto e basso rischio della Gran Bretagna, di prodotti ritenuti sicuri che sono stati fabbricati prima che il Regno Unito varasse le restrizioni, da materie prime ottenute al di fuori delle aree soggette a

restrizioni, oppure che sono stati sottoposti a un trattamento di dimostrata efficacia per quanto riguarda l'inattivazione dell'eventuale virus dell'afta epizootica.

(3) Con la decisione 2007/664/CE la Commissione ha stabilito norme relative alla spedizione di determinate categorie di carne da alcune aree, elencate in un allegato III aggiuntivo, in cui non è stato registrato alcun focolaio di afta epizootica nel corso dei 90 giorni precedenti la macellazione e che rispondono a determinate condizioni specifiche.

(4) Sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito, è ora opportuno, essendo trascorso il periodo di incubazione successivo all'ultimo focolaio confermato, revocare talune restrizioni applicate alla carne e allo sperma, agli ovuli e agli embrioni congelati prodotti da animali che hanno soggiornato in zone in cui non si è registrato alcun focolaio di afta epizootica nel 2007.

(5) Tuttavia, date la situazione epidemiologica e la regionalizzazione del Regno Unito e tenendo conto delle condizioni richieste per riacquistare lo status di territorio esente da afta epizootica, è necessario prorogare l'applicazione della decisione 2007/554/CE fin al 15 dicembre 2007.

(6) La decisione 2007/554/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/554/CE è così modificata:

(1) All'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, sezione I, capo III del regolamento (CE) n. 854/2004, purché le carni:

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2001 (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33). Rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

⁽³⁾ GU L 210 del 10.8.2007, pag. 36. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/664/CE (GU L 270 del 13.10.2007, pag. 21).

⁽⁴⁾ GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

- a) siano chiaramente identificate e a partire dalla data di produzione siano trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;
- b) risultino conformi a una delle seguenti condizioni:
- i) essere state ottenute anteriormente al 15 luglio 2007; o
 - ii) provenire da animali allevati per almeno 90 giorni prima della data della macellazione e macellati al di fuori delle aree elencate negli allegati I e II o, nel caso delle carni di selvaggina selvatica di specie sensibili all'afta epizootica ("selvaggina selvatica"), da animali uccisi al di fuori di tali aree; o
 - iii) essere conformi alle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e);
- c) siano state ottenute da ungulati domestici o da selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afta epizootica ("selvaggina d'allevamento"), come indicato per le rispettive categorie di carni in una delle colonne da 4 a 7 dell'allegato III, e risultino conformi alle seguenti condizioni:
- i) gli animali sono stati allevati per almeno 90 giorni prima della data di macellazione presso aziende situate all'interno delle aree specificate alle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica durante almeno tale periodo;
 - ii) nei 21 giorni precedenti la data del trasporto verso il macello o, nel caso della selvaggina d'allevamento, la data della macellazione presso l'azienda, gli animali sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie competenti in un'unica azienda situata al centro di una zona con un raggio minimo di 10 km in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica nel corso dei 30 giorni precedenti la data del carico;
 - iii) nessun animale di specie sensibili all'afta epizootica è stato introdotto nell'azienda di cui al punto ii) nel corso dei 21 giorni precedenti la data del carico o, nel caso della selvaggina d'allevamento, la data della macellazione presso l'azienda, salvo nel caso di suini provenienti da un'azienda fornitrice che risponda alle condizioni di cui al punto ii), nel qual caso il periodo di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni.
- Tuttavia, l'autorità competente può autorizzare l'introduzione nell'azienda di cui al punto ii) di animali di specie sensibili all'afta epizootica che rispondano alle condizioni di cui ai punti i) e ii) e che
- provengano da un'azienda in cui non sono stati introdotti animali di specie sensibili all'afta epizootica nel corso dei 21 giorni precedenti la data del trasporto verso l'azienda di cui al punto ii), salvo nel caso di suini provenienti da un'azienda fornitrice, nel qual caso il periodo di 21 giorni può essere ridotto a 7 giorni, o
 - siano stati sottoposti con risultato negativo a un test degli anticorpi del virus dell'afta epizootica eseguito su un campione ematico prelevato non più di 10 giorni prima della data del trasporto verso l'azienda di cui al punto ii), o
 - provengano da un'azienda che sia stata sottoposta con risultato negativo a un'indagine sierologica secondo un protocollo di campionamento atto a rivelare una prevalenza del 5 % dell'afta epizootica con un livello di confidenza di almeno il 95 %;
 - iv) gli animali o, nel caso della selvaggina d'allevamento macellata nell'azienda, le carcasse sono stati trasportati sotto controllo ufficiale dall'azienda di cui al punto ii) al macello designato, in mezzi di trasporto che sono stati puliti e disinfettati prima del carico;
 - v) gli animali sono stati macellati entro le 24 ore seguenti l'arrivo al macello e separatamente dagli animali per le cui carni non è autorizzata la spedizione dall'area indicata nell'allegato I;
- d) se contrassegnate col segno + nella colonna 8 dell'allegato III, siano state ottenute da selvaggina selvatica uccisa in aree in cui non vi sia stato alcun focolaio di afta epizootica nei 90 giorni precedenti la data di uccisione e situate a una distanza di almeno 20 km dalle aree non indicate nelle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III;
- e) le carni di cui alle lettere c) e d) devono inoltre rispondere alle seguenti condizioni:
- i) la loro spedizione è autorizzata dall'autorità competente del Regno Unito solo se

- gli animali di cui alla lettera c), punto iv) sono stati trasportati allo stabilimento senza entrare in contatto con aziende situate in aree non indicate nelle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato III, e
- lo stabilimento non è situato nella contea del Surrey;
- ii) le carni sono sempre chiaramente identificate, trattate, immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori dell'area indicata nell'allegato I;
- iii) durante l'ispezione post mortem da parte del veterinario ufficiale presso lo stabilimento che effettua la spedizione, o nel caso di macellazione della selvaggina d'allevamento nell'azienda di cui alla lettera c), punto ii), o nel caso della selvaggina selvatica nello stabilimento di lavorazione della selvaggina, non sono risultati segni clinici o post mortem dell'aftha epizootica;
- iv) le carni sono rimaste negli stabilimenti o nelle aziende di cui alla lettera e), punto iii) almeno durante le 24 ore seguenti l'ispezione post mortem degli animali di cui alle lettere c) e d);
- v) ogni ulteriore preparazione di carni per spedizioni al di fuori dell'area indicata nell'allegato I è sospesa:
- nel caso in cui l'aftha epizootica sia stata diagnosticata negli stabilimenti o nelle aziende di cui alla lettera e), punto iii), finché non siano state ultimate la macellazione di tutti gli animali presenti e l'eliminazione di tutte le carni e di tutti gli animali morti e non siano trascorse almeno 24 ore dall'ultimazione della completa pulitura e disinfezione di tali stabilimenti e aziende sotto il controllo di un veterinario ufficiale, e
- nel caso in cui siano macellati nello stesso stabilimento animali sensibili all'aftha epizootica provenienti da aziende situate in aree indicate nell'allegato I che non rispondono alle condizioni di cui al punto 4, lettere c) o d), finché non siano state ultimate la macellazione di tutti quegli animali e la pulitura e la disinfezione di tali stabilimenti sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
- vi) le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti e delle aziende da esse approvati ai fini dell'applicazione delle lettere c), d) ed e).».
- (2) All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
- a) a sperma, ovuli ed embrioni prodotti anteriormente al 15 luglio 2007;
- b) allo sperma e agli embrioni congelati della specie bovina, allo sperma congelato della specie suina e allo sperma e agli embrioni congelati delle specie ovina e caprina importati nel Regno Unito secondo le condizioni stabilite, rispettivamente, nelle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE o 92/65/CEE, e i quali dal momento della loro introduzione nel Regno Unito siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dallo sperma, dagli ovuli e dagli embrioni di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1;
- c) allo sperma e agli embrioni congelati ottenuti da animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina detenuti durante almeno i 90 giorni precedenti la data del prelievo e durante il prelievo stesso nelle aree specificate nelle colonne 1, 2 e 3 dell'allegato II e che:
- i) siano stati immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo di almeno 30 giorni precedenti la spedizione, e
- ii) siano stati prelevati da animali donatori che abbiano soggiornato in centri o in aziende esenti da aftha epizootica almeno nei tre mesi precedenti e nei 90 giorni seguenti la data del prelievo e situati al centro di una zona con un raggio di 10 chilometri in cui non vi siano stati casi di aftha epizootica almeno nei 30 giorni precedenti la data del prelievo.
- Prima della spedizione dello sperma di cui alle lettere a), b) e c) le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei centri e delle équipes autorizzati ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.»
- (3) All'articolo 17, la data «15 novembre 2007» è sostituita da «15 dicembre 2007».
- (4) L'allegato III è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO III

1	2	3	4	5	6	7	8
GRUPPO	ADNS	Unità amministrativa	B	S/G	P	FG	WG
Scottish Islands	131	Shetland Islands	+	+	+	+	+
	123	Orkney Islands	+	+	+	+	+
	124	NA H-Eileanan An Iar	+	+	+	+	+
Scotland	121	Highland	+	+	+	+	
	122	Moray	+	+	+	+	
	126	Aberdeenshire	+	+	+	+	
	128	Aberdeen City	+	+	+	+	
	79	Angus	+	+	+	+	
	81	Dundee City	+	+	+	+	
	80	Clackmannanshire	+	+	+	+	
	90	Perth & Kinross	+	+	+	+	
	127	Fife	+	+	+	+	
	85	Falkirk	+	+	+	+	
	88	Midlothian	+	+	+	+	
	96	West Lothian	+	+	+	+	
	129	City of Edinburgh	+	+	+	+	
	130	East Lothian	+	+	+	+	
	92	Scottish Borders	+	+	+	+	
	94	Stirling	+	+	+	+	
	125	Argyll and Bute	+	+	+	+	
	83	East Dunbartonshire	+	+	+	+	
	84	East Renfrewshire	+	+	+	+	
	86	City of Glasgow	+	+	+	+	
	87	Inverclyde	+	+	+	+	
	89	North Lanarkshire	+	+	+	+	
	91	Renfrewshire	+	+	+	+	
93	South Lanarkshire	+	+	+	+		
95	West Dunbartonshire	+	+	+	+		
82	East Ayrshire	+	+	+	+		
132	North Ayrshire	+	+	+	+		
133	South Ayrshire	+	+	+	+		
134	Dumfries & Galloway	+	+	+	+		
England	141	Cumbria	+	+	+	+	
	169	Northumberland	+	+	+	+	
	10	Gateshead	+	+	+	+	
	16	Newcastle upon Tyne	+	+	+	+	
	17	North Tyneside	+	+	+	+	
	26	South Tyneside	+	+	+	+	
	29	Sunderland	+	+	+	+	
	144	Durham	+	+	+	+	
	52	Darlington	+	+	+	+	
	55	Hartlepool	+	+	+	+	
	58	Middlesbrough	+	+	+	+	
	64	Redcar and Cleveland	+	+	+	+	
	69	Stockton-on-Tees	+	+	+	+	
151	Lancashire	+	+	+	+		
38	Blackburn with Darwen	+	+	+	+		
39	Blackpool	+	+	+	+		

1	2	3	4	5	6	7	8
GRUPPO	ADNS	Unità amministrativa	B	S/G	P	FG	WG
	176	North Yorkshire escluso Selby	+	+	+	+	
	177	Selby District	+	+	+	+	
	78	York	+	+	+	+	
	53	East Riding of Yorkshire	+	+	+	+	
	45	City of Kingston upon Hull	+	+	+	+	
	60	North East Lincolnshire	+	+	+	+	
	61	North Lincolnshire	+	+	+	+	
		West Yorkshire comprendente					
	32	Wakefield District	+	+	+	+	
	11	Kirklees District	+	+	+	+	
	6	Calderdale District	+	+	+	+	
	4	Bradford	+	+	+	+	
	13	Leeds	+	+	+	+	
		South Yorkshire comprendente					
	1	Barnsley District	+	+	+	+	
	8	Doncaster District	+	+	+	+	
	20	Rotherham District	+	+	+	+	
	24	Sheffield District	+	+	+	+	
		Greater Manchester comprendente					
	30	Tameside District	+	+	+	+	
	18	Oldham District	+	+	+	+	
	19	Rochdale District	+	+	+	+	
	5	Bury District	+	+	+	+	
	3	Bolton District	+	+	+	+	
	21	Salford District	+	+	+	+	
	31	Trafford District	+	+	+	+	
	15	Manchester District	+	+	+	+	
	27	Stockport District	+	+	+	+	
	34	Wigan District	+	+	+	+	
		Merseyside comprendente					
	12	Knowsley District	+	+	+	+	
	14	Liverpool District	+	+	+	+	
	23	Sefton District	+	+	+	+	
	28	St. Helens District	+	+	+	+	
	74	Warrington	+	+	+	+	
	140	Cheshire County	+	+	+	+	
	54	Halton	+	+	+	+	
	35	Wirral District	+	+	+	+	
	142	Derbyshire County	+	+	+	+	
	44	City of Derby	+	+	+	+	
	157	Nottinghamshire County	+	+	+	+	
	47	City of Nottingham	+	+	+	+	
	153	Lincolnshire	+	+	+	+	
	159	Shropshire	+	+	+	+	
	71	Telford and Wrekin	+	+	+	+	
	161	Staffordshire County	+	+	+	+	
	50	City of Stoke-on-Trent	+	+	+	+	
	170	Devon County	+	+	+	+	
	73	Torbay	+	+	+	+	
	136	Plymouth	+	+	+	+	
	171	Cornwall County	+	+	+	+	
	143	Dorset County	+	+	+	+	

1	2	3	4	5	6	7	8
GRUPPO	ADNS	Unità amministrativa	B	S/G	P	FG	WG
	62	Poole	+	+	+		
	40	Bournemouth	+	+	+		
	160	Somerset County	+	+	+		
	120	North Somerset	+	+	+		
	37	Bath and North East Somerset	+	+	+		
	43	City of Bristol	+	+	+		
	68	South Gloucestershire	+	+	+		
	51	Herefordshire County	+	+	+		
	167	Worcestershire County	+	+	+		
	9	Dudley District	+	+	+		
	2	Birmingham District	+	+	+		
	22	Sandwell District	+	+	+		
	36	Wolverhampton District	+	+	+		
	33	Walsall District	+	+	+		
	25	Solihull District	+	+	+		
	7	Coventry District	+	+	+		
	152	Leicestershire County	+	+	+		
	46	City of Leicester	+	+	+		
	65	Rutland	+	+	+		
	48	City of Peterborough	+	+	+		
	154	Norfolk County	+	+	+		
	162	Suffolk County	+	+	+		
	172	Isles of Scilly	+	+	+	+	
	114	Isle of Wight	+	+	+	+	
Wales	115	Sir Ynys Mon — Isle of Anglesey	+	+	+	+	
	116	Gwynedd	+	+	+	+	
	103	Conwy	+	+	+	+	
	108	Sir Ddinbych-Denbigshir	+	+	+	+	
	111	Sir Y Fflint-Flintshire	+	+	+	+	
	113	Wrecsam-Wrexham	+	+	+	+	
	173	North Powys	+	+	+	+	
	174	South Powys	+	+	+	+	
	118	Sir Ceredigion-Ceredigion	+	+	+	+	
	110	Sir Gaerfyrddin — Carmarthen	+	+	+	+	
	119	Sir Benfro-Pembrokeshire	+	+	+	+	
	97	Abertawe-Swansea	+	+	+	+	
	102	Castell-Nedd Port Talbot-Neath Port Talbot	+	+	+	+	
	105	Pen-y-Bont Ar Ogwr — Bridgend	+	+	+	+	
	107	Rhondda/Cynon/Taf	+	+	+	+	
	99	Bro Morgannwg-The Valee of Glamorgan	+	+	+	+	
	98	Bleanau Gwent	+	+	+	+	
	112	Tor-Faen — Tor Faen	+	+	+	+	
	101	Casnewydd — Newport	+	+	+	+	
	104	Merthyr Tudful-Merthyr Tydfil	+	+	+	+	

1	2	3	4	5	6	7	8
GRUPPO	ADNS	Unità amministrativa	B	S/G	P	FG	WG
	100	Caerffili — Caerphilly	+	+	+	+	
	117	Caerdydd — Cardiff	+	+	+	+	
	109	Sir Fynwy — Monmouthshire	+	+	+	+	

ADNS = Codice del sistema di notifica delle malattie animali (decisione 2005/176/CE)

B = carni bovine

S/G = carni ovine e caprine

P = carni suine

FG = selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afta epizootica

WG = selvaggina selvatica di specie sensibili all'afta epizootica»